

Oggetto: Confidi Imprese per l'Italia Società Cooperativa per azioni (C.F. 00795450873) – provvedimento sanzionatorio

Spettabile Confidi:

visto il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. "Testo Unico Bancario" o "T.u.b.");

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2015, n. 228 recante "*Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e relativi criteri*";

vista la circolare n. 2/2021 adottata dall'Organismo Confidi Minori in materia di *Procedimenti sanzionatori*;

considerato che, anche in seguito ad accertamento ispettivo del 20 dicembre 2021, disposto dall'Organismo ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 3 T.u.b., l'Organismo ha accertato nei confronti del Confidi Imprese per l'Italia Società Cooperativa per azioni (C.F. 00795450873), con sede legale in Catania (CT), Via Mandrà, n. 8 ed iscritto al numero 95 nell'Elenco di cui all'art. 112 T.u.b., la violazione di disposizioni che ne regolano l'attività, sia per la reiterata non ottemperanza agli obblighi informativi stabiliti dalla circolare OCM n. 1/2021, adottata dall'Organismo in attuazione degli articoli 11 e 15, comma 2 del d.M. n. 228/2015, sia per l'inosservanza delle norme applicabili ai confidi, e in particolare dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, rispetto alla detezione di diversi immobili da parte del Confidi, e del decreto Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169, in relazione alla verifica di onorabilità degli esponenti dei propri organi sociali;

considerato che le suddette violazioni sono state contestate dall'Organismo al Confidi Imprese per l'Italia, ai sensi dell'art. 145-*bis* T.u.b. e del par. 3.2.1 della circolare OCM n. 2/2021, con atto notificato al medesimo confidi a mezzo PEC del 4 agosto 2022, al quale si fa rinvio ad integrazione della motivazione del presente atto, costituendone altresì presupposto;

considerato che entro il termine di 45 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, prescritto dalla circolare n. 2/2021, par. 3.2.2, e precisamente in data 14 settembre u.s., Confidi Imprese per l'Italia ha trasmesso all'Organismo proprie osservazioni, allegando i relativi documenti comprovanti che il Consiglio di amministrazione si è riunito in data 29 dicembre 2021 per effettuare la verifica dei requisiti di idoneità dei propri componenti e riferendo, altresì, in merito all'intenzione di cedere gli immobili detenuti e la partecipazione nella Banca del Fucino menzionata nell'atto di contestazione;

rilevato che le suddette controdeduzioni non consentono di superare le contestazioni riportate nell'atto del 4 agosto u.s., posto che:

- permane la violazione dell'art. art. 23, comma 6 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169, in relazione alla verifica di onorabilità dei componenti del Collegio sindacale, avendo lo stesso confidi riferito che non si è ancora tenuta la relativa riunione dell'organo competente, nonostante la circolare OCM n. 1/2021 (cfr. par. 4.6) indichi che gli organi dei confidi iscritti nell'Elenco alla data di entrata in vigore del d.M. n. 169/2020 (30 dicembre 2020), fossero tenuti ad effettuare le valutazioni in questione entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello stesso d.M. (anche tenendo conto del fatto che al fine di favorire il corretto adempimento degli obblighi di verifica dei requisiti di onorabilità, l'Organismo, nel febbraio 2021, ha notificato, a tutti gli iscritti, una nota informativa esplicativa delle corrette modalità per procedere alle attività prescritte dal d.M. n. 169/2020);
- sino all'avvio del procedimento sanzionatorio il Confidi non ha fornito le informazioni reiteratamente richieste dall'OCM ai sensi della circolare n. 1/2021, par. 5.4, in relazione alla partecipazione detenuta nella Banca del Fucino, ostacolandone così l'attività di vigilanza;

visti gli atti trasmessi dal responsabile del procedimento e, in particolare, la proposta di irrogazione della sanzione nei confronti del Confidi Imprese per l'Italia trasmessa al Consiglio di gestione in data 26 ottobre 2022, all'esito della relativa istruttoria condotta dall'Ufficio Verifiche dell'Organismo, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

esaminati gli atti del procedimento e riscontrate le violazioni sopra riportate, indicate altresì al paragrafo 5, lettere b) e c) dell'atto di contestazione;

rilevata, non di meno, la necessità di procedere ad ulteriori opportuni approfondimenti istruttori rispetto ai restanti elementi oggetto di contestazione;

ritenuto, pertanto, che sussistono gli estremi per disporre il provvedimento sanzionatorio del divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 5, T.u.b. e dell'art. 17, comma 2 d.M. n. 228/2015, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Organismo riterrà di adottare in seguito agli approfondimenti istruttori di cui sopra,

il Consiglio di Gestione dispone

nei confronti del Confidi Imprese per l'Italia il divieto di intraprendere nuove operazioni per quarantacinque giorni dalla data di notifica del presente provvedimento ovvero per il maggior termine entro il quale il confidi documenterà all'Organismo l'adempimento all'obbligo di



verifica dei requisiti di onorabilità dei componenti del Collegio sindacale, come prescritto dall'art. 23 del d.M. n. 169/2020.

Ai sensi dell'art. 145-*bis*, comma 2 T.u.b, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nei termini e con le modalità previsti dal codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Roma, li 16 novembre 2022

il Presidente dell'Organismo

Prof. Mario Comana